

Relazione illustrativa
Riforma del sistema elettorale Professioni tecniche
ed Ordine degli assistenti sociali
Modifica al dPR. n. 169 del 2005

Amministrazioni proponente: Giustizia.

Amministrazione concertante: Miur.

In connessione con il **processo di riorganizzazione territoriale degli Ordini e Collegi**, si è predisposta la bozza di revisione della disciplina normativa recante le modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle professioni, di cui al dPR. 8 luglio 2005, n. 169. L'esigenza è quella di **dirazionalizzare, semplificare e uniformare**, per le professioni regolamentate dell'area tecnica, la disciplina elettorale, con **l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo** delle disposizioni del dPR. n. 169 del 2005 (come modificato nei termini di seguito sintetizzati) anche alle professioni regolamentate che, allo stato, hanno specifiche regole elettorali. Pertanto, la bozza di modifica proposta introduce **una disciplina unitaria** anche per le professioni già assoggettate alla disciplina generale uniforme di cui al dPR. 7 agosto 2012, n. 137, ma non al dPR. n. 169 del 2005: **Collegi dei Geometri e Geometri laureati, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati e ai Tecnologi Alimentari.**

Lo strumento regolamentare è conforme alla scelta del legislatore di delegificare la materia, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, espressa nella norma primaria di cui all'art. 1, comma 18, l. n. 4 del 1999 (*Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica*), letta in combinato disposto con l'art. 4 comma 3 ed art. 1 del dPR. n. 328 del 2001 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*), fatto salvo l'ordine dei tecnologi alimentari, il cui procedimento elettorale è previsto, del pari, da un dPR., il n. 283 del 1999 (su proposta Giustizia), adottato ai sensi dell'art. 55, l. n. 59 del 1994. Per quanto attiene, in particolare, ai Tecnologi Alimentari e ai Periti agrari e Periti agrari laureati, la presente bozza di decreto è intervenuta anche a modificare parzialmente la L. 59 del 1994, il dPR 283 del 1999 e la L. 434 del 1968, abrogando e sostituendo alcune norme a disciplina di tale ordinamento professionale.

Nel contempo, **il testo del dPR. 8 luglio 2005, n. 169**, adottato su proposta del Ministero della Giustizia, con il concerto del MIUR, è **stato modificato ed arricchito di previsioni volte anche a superare quelle criticità** che, in concreto, hanno alimentato contenzioso amministrativo e giudiziario con ricorsi ed istanze cautelari

che, da un lato, hanno incrementato il carico giudiziario pendente in materia di elezioni degli ordini e, dall'altro, hanno creato disfunzioni organizzative, allungamento dei tempi e problematiche di insediamento dei nuovi eletti. Sono introdotte, altresì, disposizioni rispondenti alle attuali tecnologie informatiche e di comunicazione.

In particolare, ecco le principali misure proposte:

1. **Estensione soggettiva dell'ambito di applicazione del DPR. n.169 del 2005.** Alcune delle categorie professionali aderenti alla professioni tecniche sono ancora disciplinate da disposizioni che non risultano più in linea con i numerosi interventi normativi successivi, che hanno mutato anche il quadro ordinamentale (si pensi alle regole sulle "società tra professionisti multidisciplinari", che consentono l'esercizio delle attività in comune fra più professionisti di aree disciplinari diverse, a tutto vantaggio della progettazione integrata). Al fine di assicurare un maggiore coordinamento, si è provveduto, ad esempio, a modificare il testo dell'art. 1, comma 1, includendovi i **nuovi ordinamenti professionali** precedentemente non assoggettati alla disciplina del DPR 169 del 2005, e ad aggiungere un **riferimento espresso ai "collegi"** in tutte le disposizioni in cui solamente gli "ordini" risultavano menzionati in qualità di destinatari delle norme del decreto.

2. **Semplificazione delle procedure elettorali.** La bozza di modifica si propone di ridurre il numero dei componenti dei consigli dell'ordine o collegio territoriale e dei consigli nazionali in proporzione al numero di iscritti, introducendo alcune modifiche volte alla **semplificazione delle modalità di composizione del seggio elettorale**, precisando che il presidente, il vice-presidente, il segretario e i due scrutatori siano scelti tra iscritti che non abbiano presentato la loro candidatura, così da garantire ulteriormente il **principio di trasparenza delle operazioni elettorali**. Si prevede espressamente l'obbligo del presidente uscente dell'ordine e collegio territoriale e del consiglio nazionale di convocare il nuovo consiglio entro 14 giorni dalla scadenza del consiglio in carica, a pena di responsabilità disciplinare, per evitare i ritardi e i conseguenti disservizi ricorrenti nella prassi. Per gli ordini e collegi territoriali sono state previste **due votazioni in luogo di tre** (previsione quest'ultima finora vigente), per contenere i tempi ed i costi delle procedure elettorali. Inoltre, gli iscritti votanti non saranno più obbligati a indicare nella scheda un numero di consiglieri pari a quello da eleggere, essendo **ammissibile anche l'indicazione di un numero inferiore di preferenze**. La revisione introduce, altresì, la figura del **vicepresidente eletto**, legittimato a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio dell'ordine o del collegio territoriale in caso di dimissioni o di impedimento non meramente occasionale o temporaneo di quest'ultimo. Tale modifica è finalizzata ad assicurare la piena funzionalità dell'organo fino alla naturale scadenza del mandato consiliare. Innovazioni sono previste anche per le elezioni dei Consigli nazionali, laddove **la trasmissione delle schede elettorali con i nominativi indicati dagli ordini e collegi territoriali "per telefax" è sostituita dalla trasmissione a mezzo**

PECal Ministero, in conformità alle previsioni che disciplinano lo svolgimento in via telematica dei procedimenti amministrativi.

3. **Coordinamento della normativa de qua con le corrispondenti previsioni del dPR. n. 137/2012.** A tal fine, si è provveduto all'**abrogazione dell'art. 9** del dPR.n. 169/2005, riguardante i procedimenti disciplinari. Ed infatti, il principio enunciato dall'art. 9, che prevedeva la corrispondenza tra la sezione di appartenenza dell'iscritto nei cui confronti venga avviato un procedimento disciplinare e quella dei componenti dell'organo chiamato a giudicarlo, risulta oggi in contrasto con le previsioni del dPR. n. 137/2012, che, com'è noto, ha introdotto il principio di separazione tra la funzione esecutiva e quella disciplinare all'interno degli organi di autogoverno delle professioni intellettuali.

Si rappresenta, per altro profilo attinente l'istruttoria, che la presente proposta di riforma è stata concordata con la Rete Professioni tecniche e con gli Assistenti sociali, che hanno sostanzialmente condiviso i contenuti e le soluzioni adottate da questo Ufficio. Allo stato, il dPR. n. 169 del 2005 continuerà, pertanto, ad applicarsi solo ai seguenti ordini: Attuari e Biologi.

Ecco, in sintesi, il testo del dPR 169 del 2005, modificato come disposto. Per meglio cogliere i profili differenziali ed innovativi, si rappresenta che i caratteri sbarrati recano la disciplina vigente, modificata con il presente provvedimento; i caratteri in grassetto le integrazioni.

Articolo 1: ambito di applicazione.

A norma della disposizione, le disposizioni di cui al presente regolamento di riforma si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri **e dei tecnologi alimentari e ai colleghi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.**

Articolo 2: composizione dei consigli territoriali.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini **e colleghi** di cui all'articolo 1 sono formati da un numero **massimo** di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera ~~centocinquante~~ **centocinquante**;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~centocinquante~~ **centocinquante** ma non ~~cinquecentomille~~ **cinquecentomille**;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~cinquecentomille~~ **cinquecentomille** ma non ~~millecinquecento~~ **millecinquecento** ma **non duemila**;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~millecinquecento~~ **duemila**.

I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. **I consiglieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto uno o più mandati possono assumerne un altro.**

Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Articolo 3: elezione dei consigli territoriali.

L'elezione del consiglio dell'ordine **o del collegio** è indetta dal consiglio in carica almeno ~~cinquantaseanta~~ giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi ~~il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima~~ **nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica.** In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

Il consiglio dell'ordine **o del collegio** uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, **che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine costituisce illecito disciplinare.**

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, ~~per telefax~~ o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine **o del collegio** l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. ~~Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta,~~ La notizia della convocazione **deve essere** pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un ~~terzo~~**quarto** degli aventi diritto, per gli ordini **o collegi** con più di millecinquecento iscritti all'albo; ~~la metà~~**un terzo** degli aventi diritto, per gli ordini **o collegi** con meno di millecinquecento iscritti all'albo. ~~In seconda votazione l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo.~~ In ~~terza~~**seconda** votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, ~~nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.~~

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine **o del collegio**. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine **o del collegio**, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

~~[Il comma 7 dell'artt. 3 del dPr n. 169 del 2005 è abrogato]7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata o con altro mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del collegio interessato ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine o al collegio, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione~~

Il consiglio, ~~con la delibera che indice le elezioni,~~ sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti **che non abbiano presentato la loro candidatura**, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro

che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere, **ma l'elettore non è obbligato a indicare un numero di preferenze pari a quello dei consiglieri da eleggere.** La scheda è deposta chiusa nell'urna.

Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine **o del collegio** fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine **o del collegio** ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico ~~non~~ concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno **anche non consecutive** per ~~due~~**quattro** giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno **anche non consecutive** per gli ulteriori ~~otto~~**quattro** giorni feriali immediatamente consecutivi. ~~in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.~~

I tempi della seconda ~~e terza~~ votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini **o collegi** con meno di ~~tre~~**emilamillecinquecento** iscritti.

Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Articolo 4: Presidente del consiglio dell'ordine **o del collegio** territoriale.

Il consiglio dell'ordine **o del collegio** elegge tra i propri componenti un presidente **e un vicepresidente** ~~iscritto~~ **iscritti** alla sezione A dell'albo ~~che è rieleggibile~~ **che sono entrambi rieleggibili.**

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine **o del collegio**, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio.

Articolo 5: composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da ~~quindici componenti~~, **nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila, undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila, quindici componenti con un numero complessivo di iscritti superiore oltre a centotrentamila**, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla ~~sezione 4~~ della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio **che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine costituisce illecito disciplinare.**

I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti ~~negli albi tenuti dagli ordini territoriali~~ all'albo, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. **I consiglieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno assunto uno o più mandati possono assumerne un altro.**

Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine **o collegio** territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i ~~quindici~~ candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che

vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine **o collegio** trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine **o collegio**. Si considerano non apposti i nominativi indicati ~~dopo i primi quindici trascritti nella scheda~~ **nella scheda eccedenti il numero di candidati eleggibili in base alle previsioni di cui al comma 1**. La scheda è immediatamente trasmessa ~~per telefaxa~~ **mezzo posta elettronica certificata** al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine **o al collegio**.

Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione **adottato** dal Ministero della giustizia **sentito il consiglio nazionale**, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione **el'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto**.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente e un **vicepresidente** iscritti alla sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi **2 e 3**, del presente regolamento.

(omissis)

[Gli articoli 7 e 9 del dPr 169 del 2005 sono stati abrogati].

Articolo 10: abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento *[i.d. DPR 169 del 2005]*, non si applicano agli ordini e **collegi** di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382:

articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4;

articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; 7 articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

(*omissis*)

[Allegato 1: sostituito dall'Allegato 1 alla bozza di decreto di modifica del dPR169/2005, di seguito riportato]

Allegato 1

(previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100 <500	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	$\begin{array}{c} \text{> } 100 \text{ <} 500 \\ \text{> } 500 \text{ <} 1000 \end{array}$	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3.	$\begin{array}{c} \text{> } 500 \text{ <} 1500 \\ \text{> } 1000 \text{ <} 2000 \end{array}$	11	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
4.	$\begin{array}{c} \text{> } 1500 \\ \text{> } 2000 \end{array}$	15	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

[L'allegato 5 del dPr 169 del 2005 è abrogato].

*** **

La bozza di modifica è intervenuta ad **abrogare e modificare, altresì, alcune norme dell'ordinamento professionale dei tecnologi alimentari e del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati.**

Precisamente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della **legge 18 gennaio 1994 n. 59** (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 10 commi 1 e 2, 14 comma 3, 17 commi 1, 2 e 3, sono abrogati; l'articolo 20, comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente: «Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentare ha sede a Roma presso il Ministero della Giustizia ed è composto da membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni.»; l'articolo 20 comma 2 è abrogato; l'articolo 23 commi 1, 2 e 3 sono abrogati; all'articolo 24 comma 3 è abrogato il seguente periodo «In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano eletto il componente da sostituire. »

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del **decreto del Presidente della repubblica 12 luglio 1999 n. 283** (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59, sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1 sono abrogati; l'articolo 18 è abrogato.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della **legge 28 marzo 1968 n. 434** (Ordinamento della professione di perito agrario e s.m.e i.): gli articoli 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 sono abrogati; gli articoli 23 e 27 sono abrogati; la rubrica dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Assemblea per l'elezione del collegio dei revisori dei conti»; all'articolo 19 comma 1 è abrogato l'inciso «e del collegio».